



Regione Toscana

COLLEGIO DEI REVISORI

CERTIFICAZIONE

Oggetto: Esame proposta di decreto per la quantificazione in sede consuntiva delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente anno 2022 e per l'attuazione della Legge regionale n. 23/2023.

Il Collegio dei Revisori della Regione Toscana,

- **visto** l'art. 40-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i;
- **visto** l'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 40/2012;
- **visto** il d.lgs. n. 118/2011 ed in particolare l'art. 3, nonché l'allegato 4.2 (principio contabile della contabilità finanziaria) che al paragrafo 5.2 disciplina le modalità di imputazione contabile delle spese del personale;
- **visto** l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- **visto** il Contratto Collettivo Nazionale relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21/05/2018;
- **visto** il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ed in particolare l'art. 33, comma 1 ultimo periodo: *"... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;
- **vista** la legge regionale 19 maggio 2023, n. 23 recante "Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. 2/2023, reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. 1/2009" con la quale si dispone:
 - l'abrogazione della l.r. 2/2023 e la reviviscenza delle disposizioni dei Capi VI e VII della l.r. 1/2009, che erano state oggetto di abrogazione o modifica della medesima l.r. 2/2023, inerenti al trattamento economico e giuridico del personale delle strutture di supporto agli organi politici della Giunta e del Consiglio regionale;
 - per l'anno 2022 l'incremento del Fondo del salario accessorio del personale del comparto dell'ammontare corrispondente alla spesa per l'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, agli organismi politici del Consiglio e alle segreterie dei gruppi consiliari sostenuta per tale finalità

nell'anno 2016, e in ogni caso nel limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75", al fine di garantire l'invarianza della spesa;

- **visto** il preambolo alla stessa l.r. 23/2023 nel quale si precisa che per l'anno 2022 le risorse corrispondenti alla spesa sostenuta nell'anno 2016 per il trattamento economico accessorio del personale degli uffici di staff degli organi politici concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, in coerenza con la giurisprudenza della Corte dei Conti secondo la quale nel computo del tetto di spesa previsto dal sopracitato articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, rientrano tutte le risorse utilizzate dall'ente per il trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall'allocazione contabile delle risorse medesime nel bilancio dell'ente;
- **vista** la proposta di decreto per la quantificazione in sede consuntiva delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente anno 2022 e per l'attuazione della Legge regionale n. 23/2023, trasmessa dagli Uffici regionali in data 30 maggio 2023 e, successivamente, emendata in data 5/06/2023;
- **vista** la Relazione tecnico finanziaria alla proposta di decreto per la quantificazione in sede consuntiva delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente anno 2022 e per l'attuazione della Legge regionale n. 23/2023, trasmessa dagli Uffici regionali in data 30 maggio 2023;
- **Premesso che** con Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80, modificativa della Legge regionale n. 40/2012, il Collegio dei revisori dei conti *"esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori ..."*;
- **Richiamata** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 13818 del 23 gennaio 2019 nella quale si precisa che il tetto alle risorse destinate al salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, deve essere riferito, per il personale non dirigente del comparto funzioni locali, al totale delle risorse del fondo delle risorse decentrate, delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative e alle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario;
- **Richiamata** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in risposta alla nota n. 5532 del 15 luglio 2020, nella quale si forniscono indicazioni di carattere operativo per l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- **Richiamata** la decisione della Giunta regionale n. 2 del 11 luglio 2022 con la quale si autorizza, previa verifica della disponibilità di bilancio, l'inserimento nel fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022 - parte variabile - delle risorse di cui all'art. 67, comma 4, del CCNL 2016-2018 nella misura di euro 490.472 corrispondenti all'1,2% del monte salari dell'anno 1997;
- **Richiamato** il parere nr. 195 del 25 luglio 2022 del precedente Collegio, acquisito agli atti in data 05 giugno 2023, con il quale risulta attestata la compatibilità degli oneri della contrattazione collettiva integrativa del personale non dirigente, di cui alla proposta di decreto dirigenziale per la quantificazione in via preventiva delle risorse per il trattamento economico accessorio dell'anno 2022 trasmessa in data 21 luglio 2022 e da ultimo, emendata, in data 22 luglio 2022, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- **Richiamato** l'accordo sulla destinazione, in sede preventiva, delle risorse per il salario accessorio del personale non dirigente per l'anno 2022, sottoscritto in data 28 luglio 2022 tra l'Amministrazione regionale e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e acquisito agli atti in data 5 giugno 2023;

- **Richiamato** il parere nr. 199 del 1° agosto 2022 del precedente Collegio, acquisito agli atti in data 05 giugno 2023, con il quale risulta attestata la compatibilità degli oneri della contrattazione collettiva integrativa del personale non dirigente di cui all'accordo sottoscritto in data 28 luglio 2022, meglio sopra richiamato;
- **Richiamato** il decreto dirigenziale n. 24784 del 14 dicembre 2022 con il quale risultano quantificate, da ultimo, in via preventiva, le risorse per il salario accessorio per l'anno 2022 per il personale non dirigente per complessivi euro 40.979.529,09 di cui euro 8.335.064,00 destinate alla retribuzione accessoria delle posizioni organizzative ed euro 32.644.465,09 al fondo delle risorse decentrate oltre oneri riflessi ed irap pari ad euro 13.546.108,72 per un totale complessivo di euro 54.525.637,81;
- **Richiamato** il parere nr. 221 del 14 dicembre 2022 del precedente Collegio, acquisito agli atti in data 05 giugno 2023, con il quale risulta attestata la compatibilità degli oneri della contrattazione collettiva integrativa del personale non dirigente, di cui alla proposta di decreto dirigenziale per la quantificazione in via preventiva delle risorse per il trattamento economico accessorio dell'anno 2022 – modifica del decreto dirigenziale n. 15203 del 26 luglio 2022;
- **Preso atto che:**
 - il valore limite riferito all'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, è pari ad euro 28.689.267,00 con riferimento alle risorse per la contrattazione integrativa;
 - le risorse destinate a remunerare il lavoro straordinario nell'anno 2016 erano quantificate in euro 399.437,00 e che tale importo rimane confermato per l'anno 2022;
- **Riscontrato che** con la proposta di decreto dirigenziale in esame il valore limite riferito all'anno 2016 previsto dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, pari ad euro 28.689.267,00, come meglio sopra evidenziato, a seguito dell'applicazione della l.r. n. 23/2023, è rideterminato, per l'anno 2022, tenendo conto di quanto riportato nel preambolo della citata legge, in euro 30.766.405,64 ed in particolare:

Valore limite anno 2016 art. 23 co 2 d.lgs. 75/2017 – l.r. 23/2023 per l'anno 2022	
Valore limite anno 2016 ex art. 23 d.lgs. 75/2017 ante l.r. 23/2023	28.689.267,00
Incremento ex legge 23/2023	2.077.138,64
Valore limite anno 2016 ex art. 23 d.lgs. 75/2017 post l.r. 23/2023	30.766.405,64

- **Riscontrate** le risorse decentrate, quantificate, in via consuntiva, per l'anno 2022, soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 pari a complessivi euro 32.493.387,35 di cui euro 24.158.323,35 riferiti al fondo delle risorse decentrate, euro 8.335.064,00 riferiti alle posizioni organizzative oltre ad euro 399.437,00 destinati alla remunerazione del lavoro straordinario, come dettagliatamente indicato nel decreto dirigenziale in esame. Ne deriva che, in ottemperanza alle disposizioni di legge, onde rispettare il valore limite riferito all'annualità 2016, si rende necessaria una decurtazione del fondo delle risorse decentrate pari ad euro 1.726.981,71;
- **Riscontrate** le ulteriori risorse che alimentano il fondo dell'anno 2022, non incluse per legge nel valore limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 ed in particolare:
 - le risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. e) del CCNL 2016-2018, correlate all'applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017 per un importo pari a euro 5.173.989,00;

- le risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. a) del CCNL 2016-2018 pari a euro 83,20 per ciascun dipendente destinatario del CCNL di categoria in servizio al 31.12.2015 per un totale di euro 204.672,00;
- le risorse previste dall'art. 67, comma 2, lett. b), del CCNL 2016-2018 (differenziali stipendiali per rideterminazione dell'importo delle progressioni economiche all'interno della categoria), quantificate in euro 285.119,00;
- le somme non utilizzate del fondo dell'anno 2021 che, in applicazione dell'art. 68, comma 1, del CCNL 2016-2018 possono essere rinviate all'anno successivo ammontano a complessivi euro 6.626.482,09;
- le risorse corrispondenti ai compensi professionali per il patrocinio legale dell'Ente derivanti da sentenze favorevoli con spese a carico della parte soccombente per un importo complessivo di euro 183.497,42;
- le risorse corrispondenti ai risparmi accertati a consuntivo sulla disciplina dello straordinario per l'anno 2021 ammontano a euro 215.428,00;
- le risorse corrispondenti agli importi erogati ai dipendenti nel 2022 a titolo di compensi di progettazione ai sensi del d.lgs. 50/2016 pari a euro 446.841,82 oltre euro 33.895,46 riferiti ai compensi di progettazione ai sensi del d.lgs. 163/2006;
- **Riscontrato** quanto evidenziato a pag. 9 della proposta di decreto dirigenziale in esame ed in particolare *"... che negli anni 2019, 2020 e 2021 per mero errore materiale non è stata operata a consuntivo l'imputazione al fondo per il salario accessorio delle somme corrisposte al personale comandato presso la Regione Toscana a titolo di indennità per specifiche responsabilità e di indennità condizioni di lavoro per un ammontare complessivo di euro 39.350,37, rientrando comunque dette somme nei limiti già destinati con gli accordi siglati per l'utilizzo a preventivo delle risorse per il salario accessorio nei rispettivi anni di riferimento; in conseguenza di ciò l'Amministrazione ritiene opportuno agire in autotutela, anche in riferimento all'art. 40 bis comma 3 quinquies del d.lgs. 165/2001 e alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 10 giugno 2022, operando, per l'anno 2022, una decurtazione sul fondo di pari importo ..."*;
- **Esaminata** pertanto la quantificazione, in via consuntiva, delle risorse che complessivamente alimentano il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 pari ad euro 35.561.916,06 come da tabella di seguito riportata oltre ad euro 8.335.064,00 destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e oltre oneri riflessi ed Irap pari ad euro 14.465.360,59 per un totale complessivo di euro 58.362.340,65:

QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2022

Descrizione	Importo
RISORSE STABILI	
Unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	31.216.999,00
l.r. 23/2023	2.077.138,64
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)	-7.590.064,00
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u)	-217.900,00
ulteriori risorse destinate alle posizioni organizzative (art. 7, c.4, lett. u) CCNL 2016-2018 (dal	-129.600,00

2020)	
ulteriori risorse destinate alle posizioni organizzative (art. 7, c.4, lett. u) CCNL 2016-2018	-397.500,00
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. a)	204.672,00
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. c)	228.615,07
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. e) (risorse art. 1, c.800. l. 205/2017 - "riequilibrio")	5.173.989,00

Totale risorse stabili	30.566.349,71
------------------------	---------------

ONERI A CARICO DEL BILANCIO DELLA REGIONE

Quota finanziamento progressioni economiche	285.119,00
Finanziamento indennità di comparto quota art.33, c.4 lett. a) CCNL 22.01.2004	173.180,21

Totale oneri a carico del bilancio regionale	458.299,21
--	------------

RISORSE VARIABILI

CCNL 2016-2018 art. 67, comma 3	1.133.433,13
CCNL 2016-2018 art. 67, comma 4	490.472,00
Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente	6.626.482,09

Totale risorse variabili	8.250.387,22
--------------------------	--------------

DECURTAZIONI DEL FONDO / parte fissa

Riduzioni del fondo (l.r. 27/07, delibera G.R. 766/2008)	-204.273,00
Riduzione del fondo CCDI 11.09.2008	-328.230,00
riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213.737,00
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548,00
Decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017)	-1.726.981,71

Totale decurtazioni del fondo / parte fissa	-3.673.769,71
---	---------------

Decurtazione in autotutela – art. 40 comma 3 quinquies d.lgs. 165/2001	-39.350,37
--	------------

Totale decurtazioni	3.713.120,08
---------------------	--------------

TOTALE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	35.561.916,06
---	----------------------

- **Riscontrato che** la quantificazione delle risorse in via preventiva (cfr. parere n. 195/2022 e n. 221/2022 del precedente Collegio) risulta integrata delle risorse di seguito esplicitate (di cui ai punti da 1 a 3) e decurtata delle risorse di cui al punto 4 e precisamente:

1. le risorse corrispondenti ai compensi professionali per il patrocinio legale dell'Ente derivanti da sentenze favorevoli con spese a carico della parte soccombente per un importo complessivo di euro 183.497,42;
 2. le risorse corrispondenti ai risparmi accertati a consuntivo sulla disciplina dello straordinario per l'anno 2021 che ammontano a euro 215.428,00;
 3. le risorse corrispondenti agli importi erogati ai dipendenti nel 2022 a titolo di compensi di progettazione ai sensi del d.lgs. 50/2016 pari a euro 446.841,82 oltre euro 33.895,46 riferiti ai compensi di progettazione ai sensi del d.lgs. 163/2006;
 4. la decurtazione operata in autotutela, anche in riferimento all'art. 40 bis comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 e alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 10 giugno 2022 pari per l'anno 2022 a complessivi euro 39.350,37;
- **Rilevato che** nella somma complessivamente quantificata, in sede consuntiva, in euro 43.896.980,06 (euro 35.561.916,06 + euro 8.335.064,00) sono incluse risorse da rendere indisponibili alla contrattazione e precisamente le risorse corrispondenti alle economie derivanti dall'applicazione per l'anno 2022 dell'art. 71 del decreto legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, quantificate in euro 20.099,74, di cui 4.805,24 euro ascrivibili al fondo delle risorse decentrate ed euro 15.294,50 relative alle risorse destinate alla retribuzione accessoria delle posizioni organizzative;
 - **Vista**, altresì, la nota del 30 maggio 2023 con la quale il Dott. Alessandro Bini, in qualità di dirigente responsabile del settore "Contabilità", certifica la copertura finanziaria sul bilancio regionale della spesa complessiva pari ad euro 58.362.340,65.

Il Collegio, con riferimento a tutto quanto sopra esposto ed esaminato e nel rispetto delle norme richiamate,

Certifica

la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa, di cui alla proposta di decreto dirigenziale in oggetto, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Addì, 06 giugno 2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Sergio Tempo

(firmato digitalmente)

Dott. Antonio Gedeone

(firmato digitalmente)

Dott. Piero Landi

(firmato digitalmente)